PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5033 di Venerdì 22 ottobre 2021

COVID-19 e sanificanti: la sicurezza degli utilizzatori professionali

Un intervento sulla sanificazione nei luoghi di lavoro per l'emergenza COVID-19 riporta utili informazioni sulla tutela dei lavoratori e degli utilizzatori professionali. I dispositivi di protezione, la formazione e la pianificazione dei lavori.

Brescia, 22 Ott ? Le attività di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno portato all'individuazione di diverse misure di contenimento del contagio per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative: una di queste ha riguardato la **sanificazione degli ambienti di lavoro**. Si è parlato ampiamente, in vari documenti, di sanificazione/disinfezione e si sono indicate le modalità idonee per eseguirle.

Se in questo periodo di emergenza "risulta particolarmente qualificante focalizzare la problematica della sanificazione di superfici e di ambienti non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19 al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e nel contempo la produttività delle imprese", è tuttavia importante anche considerare l'impatto ambientale e i "**rischi per la salute umana connessi all'utilizzo dei prodotti per la pulizia e disinfezione**".

A soffermarsi sul tema della sanificazione e sulla **sicurezza di lavoratori e operatori**, è un intervento presente nella pubblicazione " CLP-REACH 2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie" che raccoglie gli atti - pubblicati dall' Azienda USL di Modena e curati da C.Govoni, G.Gargaro e R.Ricci - dell'omonimo convegno che si è tenuto online il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020.

Presentando l'intervento, con particolare attenzione alla tutela della salute dei lavoratori impegnati nelle attività di sanificazione, l'articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- I prodotti sanificanti: normativa e informazioni di etichette e schede
- I prodotti sanificanti: dispositivi di protezione e formazione
- I prodotti sanificanti: verifica delle ditte e pianificazione dei lavori

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA055] ?#>

I prodotti sanificanti: normativa e informazioni di etichette e schede

L'intervento "**Sanificazione: tutela dei lavoratori e degli utilizzatori professionali**" - a cura di Celsino Govoni (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - AUSL di Modena, Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP) e Carlo Muscarella (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - ASL di Latina, Gruppo Tecnico Interregionale REACH e CLP) - permette di fare il punto della sanificazione, alla data del convegno, in relazione alle indicazioni normative e tecniche adottate durante l'emergenza COVID-19.

Ad esempio si fa riferimento al "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le Parti Sociali*", alle circolari ministeriali e ai vari Rapporti ISS COVID-19 che si sono occupati di sanificazione.

Nella **Circolare del Ministero della Salute n.17664 del 22 maggio 2020** vengono riportate indicazioni "che possono aiutare a scegliere i disinfettanti appropriati sulla base del tipo di materiale dell'oggetto/superficie. Si raccomanda di seguire le raccomandazioni del produttore in merito a eventuali pericoli aggiuntivi e di tenere tutti i disinfettanti fuori dalla portata dei bambini:

- materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica:
  - preliminare detersione con acqua e sapone;
  - utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;
  - utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati.
- Materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute:
  - i materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose;
  - i materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull'etichetta dell'articolo, utilizzando la temperatura dell'acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale;
  - per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili".

Nel documento è presente una tabella relativa alla sopravvivenza del virus sulle superfici:

Tabella 1: Tempo di vita di particelle virali su materiali diversi

Superfici	Particelle virali infettanti rilevate fino a	Particelle virali infettanti non rilevate dopo
carta da stampa e carta velina	30 minuti	3 ore
tessuto	1 giorno	2 giorni
legno	1 giorno	2 giorni
banconote	2 giorni	4 giorni
vetro	2 giorni	4 giorni
plastica	4 giorni	7 giorni
acciaio inox	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato interno	4 giorni	7 giorni
mascherine chirurgiche strato esterno	7 giorni	non determinato

Si sottolinea poi l'importanza di ricavare le corrette informazioni attraverso la lettura dell'**etichetta**, della **scheda tecnica** e della **Scheda di Dati di Sicurezza** (SDS) per accertarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto.

E si ricorda che alcuni **presidi medico chirurgici** (PMC) "sono **ad uso esclusivo degli utilizzatori professionali** poiché il loro impiego richiede una specifica formazione e l'obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); tali prodotti riportano in etichetta la dicitura 'Solo per uso professionale'. In assenza di tale dicitura il prodotto si intende destinato per l'uso al pubblico.

I prodotti sanificanti: dispositivi di protezione e formazione

Riguardo poi ai **dispositivi di protezione individuale** (DPI) si indica che, facendo riferimento all'emergenza COVID-19, "i DPI da utilizzare devono essere individuati, ove sia il caso, sia per tutelare gli operatori dalla possibile presenza del virus SARS-CoV-2 sia per tutelare gli operatori dalla pericolosità delle sostanze/miscele che costituiscono il detergente/disinfettante che viene utilizzato".

Ad esempio, la Circolare Ministero della Salute N.5443 del 22 febbraio 2020 "specifica che per la pulizia e disinfezione degli ambienti in cui hanno soggiornato casi COVID-19 confermati, tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che **indossa DPI**:

- filtrante respiratorio FFP2 o FFP3,
- protezione facciale (visiera protettiva),
- guanti monouso,
- camice monouso impermeabile a maniche lunghe".

Inoltre devono essere seguite "le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione)".

Se i DPI descritti sono stati individuati per tutelare gli operatori dalla possibile esposizione al virus SARS-CoV-2, in realtà "potrebbero essere sufficienti anche per tutelare l'operatore dall'eventuale pericolosità dei detergenti o disinfettanti utilizzati".

Tuttavia per esserne certi "è necessario **effettuare una opportuna valutazione dei rischi con il supporto delle indicazioni riportate sulle Scheda di Dati di Sicurezza**".

In ogni caso per l'utilizzo di detergenti o disinfettanti pericolosi "va sempre valutata la necessità dell'uso di DPI utilizzando le informazioni riportate nella **sezione 8 delle SDS** dei prodotti in questione".

Si rimanda al Rapporto ISS COVID-19 n.26/2020 riguardo allo smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico.

Il documento indica poi che lavoratori individuati per le attività di pulizia, disinfezione e sanificazione "dovranno **essere opportunamente formati sui pericoli dei prodotti da utilizzare e sulle corrette procedure per i loro impiego**. Anche a tutela degli altri lavoratori/occupanti che andranno a frequentare gli ambienti sanificati".

Inoltre per i Biocidi il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2017 all'art.6 prevede che un Accordo da approvare in Conferenza Stato-Regioni "sancisca la formazione destinata agli utilizzatori professionali dei Biocidi al fine di garantire la tutela della salute pubblica, di consentire un efficace controllo del rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti biocidi e di un uso corretto e sostenibile dei medesimi, di assicurare il corretto utilizzo dei prodotti biocidi e la salvaguardia della salute degli utilizzatori, in ogni scenario di rischio previsto dall'autorizzazione dei prodotti biocidi, nonché al fine di ridurre i casi futuri di avvelenamento e di malattie professionali legate all'uso di prodotti biocidi".

Si evidenzia, infine, che il Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 "prevede che per i DPI di III^ categoria venga effettuato uno specifico addestramento".

I prodotti sanificanti: verifica delle ditte e pianificazione dei lavori

Si segnala poi che, come previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, "in caso di affidamento dei lavori di sanificazione ad un'altra impresa, il datore di lavoro committente ha l'**obbligo di verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi** in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto".

E la verifica "deve essere eseguita attraverso:

- "l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale".

Si evidenzia poi che la legislazione in vigore "prevede che le ditte che effettuano pulizia, disinfezione e sanificazione possono essere abilitate e iscritte al Registro delle Imprese solo dopo aver dimostrato alla Camera di Commercio di possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'lndustria, del Commercio e dell'Artigianato 7 luglio 1997, n.274, cioè il Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n.82".

Inoltre il datore di lavoro committente, in caso di appalto di pulizie, disinfezioni e sanificazioni "deve anche **promuovere la cooperazione e il coordinamento**, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (**DUVRI**) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze".

In definitiva, conclude l'intervento, è evidente che le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione volte al contrasto e al contenimento del virus SARS-CoV-2 "debbano essere **attentamente pianificate e organizzate**". E con riferimento alla documentazione ufficiale e alla normativa vigente "si possono ottenere delle procedure chiare utilizzabili anche per la formazione dei lavoratori che dovranno applicarle. Inoltre l'adozione di un cronoprogramma e di un apposito registro, nell'ambito del Protocollo aziendale elaborato sulla base delle indicazioni riportate nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", sicuramente può assicurare una corretta pianificazione e gestione delle attività di pulizia, disinfezione e sanificazione".

Rimandiamo in conclusione, per un ulteriore approfondimento relativo al tema della sanificazione in tempi di pandemia, all'intervista realizzata dal nostro giornale a Celsino Govoni e Carlo Muscarella e contenuta nell'articolo " COVID-19: le criticità e i problemi per la sicurezza dei sanificanti".

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, " CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie", pubblicazione, a cura di C.Govoni, G.Gargaro, R.Ricci, che raccoglie gli atti del convegno "CLP-REACH_2020 - Sanificanti dei Luoghi di Vita e di Lavoro: Etichettatura, Scheda di Dati di Sicurezza, Notifica e Tecnologie" che si è tenuto durante Ambiente Lavoro 2020 (formato PDF, 19.41 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " Clp ? Reach e i sanificanti dei luoghi di vita e di lavoro - 2020".

Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it